

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE ABIGAR TRANI - ETS



***atto non soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art 82 codice del Terzo Settore**

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 11:00 presso la sede sociale si è riunita

l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione ABIGAR TRANI ETS

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Bisceglie Benito Vittorio, Presidente del

Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra De Felice Rosaria quale Segretario ed estensore

del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti nr. 5

(cinque) soci su un nr 5 (cinque) totale di soci iscritti al libro soci, e che pertanto dichiara

l'Assemblea validata a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03

luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci che con comunicazione

Protocollo r_puglia/AOO_192/PROT/02/01/2023/000054 l'ufficio competente per l'iscrizione

dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha comunicato la necessità di

modificare alcuni articoli dello statuto per renderlo conforme alla normativa D.Lgs 117/17 ed

ottenere l'iscrizione nel suddetto registro. Nello specifico si tratta degli art 7,14 e 29.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli

articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.



L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente atto.

Alle ore 12:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la

parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta



Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO A TRANI IL 21 MAR. 2023
AL N. 216 SERIE 3
€ 200,00

IL FUNZIONARIO*

Pasquale D'Amprosio

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"



Il sottoscritto, *[Signature]*,

in qualità di *[Signature]*,

certifica che *[Signature]*

è

il/la *[Signature]*

responsabile del *[Signature]*

ASSOCIAZIONE "ABIGAR TRANI" ETS



STATUTO

21 MAR 2023
IN DATA 216
SERIE 3
ALLEGATO AL PIANO REGISTRO
UFFICIO TERRITORIALE DI TRANI
AGENZIA DELLE ENTRATE

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Abigar Trani" Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Trani (BT), Via Avv. Vittorio Malcangi 170 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, relativo ad educazione istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, relativo alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Essa tuttavia potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra che però dovranno risultare secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

A - Programma e organizza iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale, aggiornamento, riqualificazione e riconversione rivolta a privati, imprese e pubbliche amministrazioni, di cui alla Legge Regionale nr. 15 del 07 Agosto 2002 e ss. mm., partecipando a progetti finanziati con fondi locali, regionali, nazionali e comunitari, e non;

B - Offre orientamento professionale, counseling, bilanci e certificazione delle competenze, compatibilmente con le disposizioni che regolano la materia;

C - Organizza stage, visite guidate, seminari di studio, work-experience;

D - Provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dell'ambito geografico di riferimento;

E - Predispone interventi per favorire l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

1

F – Predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro e i contratti di apprendistato;

G – Svolge i compiti allo stesso demando dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

H – Promuove a livello locale iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

I – Svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività di comparto.

L - L'assistenza di base ed integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ed organizzazione di corsi di sostegno scolastico ad alunni in situazione di handicap;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

➤ L'Assemblea dei Soci;

➤ Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente;

➤ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

3. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

5. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

6. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

7. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

8. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14 Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea unicamente da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di

novem consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del

Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in

carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative

cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i

suoi membri il Presidente, il VicePresidente, e il Consigliere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la

maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal

Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni

si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee

approvate dall'Assemblea dei soci;

2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

3. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana

ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

6. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

7. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario

oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque

almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno

rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà

essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed

economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al

Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa

l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di

necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione

ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo

operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbalì assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

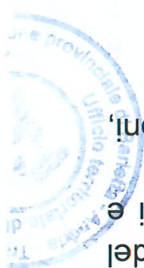
ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;



j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

k) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal

Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.





La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

ART. 1 - SCOPO E FINALITÀ

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

ART. 2 - DEFINIZIONE

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.

La legge ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, che sono enti non profit, privi di scopo di lucro, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, ecc.